

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Trentino-Alto Adige - Bolzano, 16 giugno 1995, n. 138

In base al principio fondamentale del favore per la maggiore partecipazione alla competizione elettorale, è illegittimo il provvedimento di esclusione del candidato sindaco e dell'unica lista a questi collegata perché nella dichiarazione di accettazione della candidatura non era stato riportato il nome di tale lista nell'elenco delle eventuali collegate.

Omissis.

Il signor ... quale candidato sindaco per il Comune di ... per la lista ".../..." ed i signori ... e ..., quali rappresentanti della predetta lista, impugnano il provvedimento della Commissione elettorale circondariale di ... che ha ricusato detto candidato e la lista in oggetto per le elezioni comunali di ...

La lista è stata ricusata perché, nella dichiarazione di accettazione alla candidatura di sindaco, il signor ... non aveva riportato il nome della lista "..." nell'elenco delle eventuali liste di collegamento, previsto nella parte più alta del modulo.

Il signor ... avvertito della irregolarità formale, aveva successivamente depositato, peraltro tardivamente solo in data 02.05.1995, un secondo modulo di accettazione completato con l'indicazione della lista ".../..." anche fra le liste (e quale unica lista) di collegamento, ma la Sottocommissione elettorale circondariale con il qui impugnato provvedimento di data 28.04.1995, "constatato che il candidato alla carica di Sindaco ... nella propria accettazione di candidatura aveva omesso di dichiarare il collegamento con la lista dei candidati per il consiglio comunale ("...") e di confermare con ciò la predetta dichiarazione di collegamento resa dai delegati di quest'ultima" ha ricusato la candidatura alla carica di Sindaco del signor ... e la lista dei candidati per il consiglio comunale "..." che doveva essere collegata al predetto.

I ricorrenti in epigrafe denunciano illegittimità di detto provvedimento.

Omissis.

3) Nel merito il ricorso é fondato e va accolto.

L'impugnata delibera recita testualmente: "...constatato che il candidato alla carica di Sindaco ... nella propria accettazione della candidatura ha omesso di dichiarare il collegamento con la medesima lista di candidati per il consiglio comunale e di confermare con ciò la predetta dichiarazione di collegamento resa dai delegati di lista, visto l'art. 47, comma 1 lett. 4 (*rectius* h) e comma 2 del T.U. delibera di ricusare la candidatura alla carica di Sindaco del sig. ... e la lista dei candidati al consiglio comunale che doveva finire collegata al predetto".

Con un primo motivo di gravame il signor ... quale candidato alla carica di Sindaco, ed i signori ... e ... quali rappresentanti della ".../...", denunciano violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 47 lett. h del D.P.G.R. 13.01.1995 n. 1/L nonché eccesso di potere per contraddizione con il principio di ragionevolezza.

Osservano i ricorrenti che con la dichiarazione di accettazione alla carica di sindaco, il candidato deve dichiarare con quali altre liste di candidati al consiglio comunale è collegata la propria candidatura e deve altresì indicare, ai sensi dell'art. 45 lett. c, quale tra le liste collegate deve essere considerata la lista di riferimento ai fini dell'assegnazione della carica di sindaco.

La dichiarazione di collegamento del candidato sindaco viene confermata dalla dichiarazione di collegamento da parte della lista dei candidati alla carica di consiglieri comunali e si ha quindi una dichiarazione incrociata ma univoca sulla attribuzione dei voti, dove la dichiarazione di collegamento ha la funzione di determinare con certezza a quale candidato sindaco debbano essere attribuiti i voti di lista e correlativamente la dichiarazione di riferimento ha la funzione di individuare a quale lista devono essere riferiti i voti ottenuti dal candidato sindaco.

Risulta dagli atti (doc. 1 ricorr.) che in data 26 aprile 1995 la formazione politica ".../..." ha depositato in Comune la documentazione di cui all'art. 45 del D.P.G.R. citato per la presentazione della omonima lista di candidati a consigliere comunale, una dichiarazione alla carica di sindaco del ... e la dichiarazione della ... di collegamento alla candidatura di sindaco del ...

Nel caso in esame, dove vi è una unica lista per il consiglio comunale con un determinato candidato alla carica di Sindaco, al di là di qualsiasi rigoroso formalismo la corrispondenza incrociata tra dichiarazione di accettazione del candidato sindaco e lista di collegamento dei candidati consiglieri comunali é inequivocabile.

Che non vi fosse possibilità di equivoco è confermato dalla stessa motivazione della Sottocommissione elettorale che testualmente afferma "di ricusare la candidatura alla carica di Sindaco del ... e la lista dei candidati al consiglio comunale che doveva finire collegata al predetto".

Correttamente quindi i ricorrenti sostengono che la norma di cui all'art. 45 doveva essere interpretata dalla Commissione elettorale circondariale secondo il principio di ragionevolezza e cioè ritenere che se la ".../..." aveva presentato una dichiarazione di collegamento con il candidato sindaco ..., che in tale veste si era presentato solo con detta lista, ed in assenza di altre liste di collegamento al candidato sindaco ..., era evidente che la mancata indicazione della lista sul modulo del ... non poteva, in alcun modo, ingenerare dubbi sul fatto che la lista di collegamento e di riferimento del ... era la "...".

Che ciò fosse chiaro alla Commissione risulta, come sopra evidenziato, dalla motivazione stessa di rikusazione.

La decisione della Commissione urta quindi contro il principio di ragionevolezza e disattende il principio, costantemente evidenziato dalla giurisprudenza, che le commissioni elettorali nell'esercizio delle loro funzioni devono tenere presente il principio fondamentale del favore per la maggiore partecipazione alla competizione elettorale e quindi disporre l'esclusione solo per motivi di ordine sostanziale (in tal senso TAR Lazio - Sez. II -23 settembre 1981 n. 915) tenendo presente che la esclusione di una lista non solo produce statuizioni private di natura conclusiva per i soggetti portatori di lista ma si riverbera negativamente anche nei confronti della massa elettorale e cioè di un corpo sovrano sul piano dell'intero ordinamento (TAR Marche 24 gennaio 1979 n. 38). Andando di avviso opposto si perverebbe a risultati restrittivi di una tutela che, l'attuale sistema, ha invece inteso concedere nel modo più ampio secondo quanto si evince univocamente dall'art. 48 della Costituzione (TAR Marche - Sent. cit.).

Conclusivamente, accoltosi il primo motivo e ritenuto assorbito il secondo, il ricorso deve essere accolto con annullamento dell'impugnato provvedimento di rikusazione e la ammissione delle candidature rikusate alle elezioni amministrative del Comune di ...

Omissis.